



**MIUR - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia  
REGIONE SICILIANA - Dipartimento Pubblica Istruzione**

Prot. 3042

Palermo, 8/2/2010

-Ai Dirigenti degli UU.SS.PP.

e p.c. Alle OO.SS.. della Scuola

**OGGETTO: Accordo Miur/Regione Siciliana per la realizzazione di interventi integrati per garantire il successo scolastico con particolare attenzione a tutte le categorie a rischio di marginalità sociale - chiarimenti**

In riferimento a quesiti avanzati, nel ribadire che l'assegnazione del personale avviene **solo** secondo le modalità definite nell'accordo e esplicitate nella circolare 1580 del 22/1/2010, a firma congiunta, si precisa quanto segue:

**ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI PROGETTI**

L'individuazione del personale avente diritto alla precedenza non pone problemi dato che deve trattarsi di:

1. coloro che sono iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'art.1-comma 605 - lettera c) della legge 27 Dicembre 2006 e nelle graduatorie permanenti di cui all'art.554 del D.L. n.297/94, nonché **negli elenchi provinciali ad esaurimento per il profilo professionale di assistente amministrativo (area B) di cui al D.M. n.75/2001 - destinatari nell'anno scolastico 2008/09 di contratti di lavoro a tempo determinato.**
2. Il personale avente diritto deve comunque aver prestato servizio **nelle scuole statali**, nell'a.s. 2008-2009, **per il periodo necessario alla valutazione dell'anno scolastico**, a prescindere dalla tipologia del contratto sottoscritto.
3. deve trovarsi nella condizione di non essere stato destinatario, nel corrente a.s., di contratti a T.D. per supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche conferite dall'USP o dal D.S. nel caso di esaurimento delle graduatorie provinciali. Esauriti il personale avente titolo alla precedenza come sopra specificato si scorreranno le relative graduatorie provinciali.

**A chiarimento di dubbi avanzati si evidenzia che la frase di cui al punto 2) "aver prestato servizio nelle scuole statali, nell'a.s. 2008-2009, per il periodo necessario alla valutazione dell'anno scolastico" non può portare a discriminazioni legate alla differenza normativa tra personale docente (180**

**giorni di servizio per la valutazione dell'anno e per il personale A.T.A. 12 mesi (11 e 16 giorni) quindi, tenuto anche conto del disposto letterale (supplenza fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico) dell'accordo, anche per il personale A.T.A. sono sufficienti 180 giorni effettivi di supplenza.**

Per quanto attiene l'anno in corso (punto 3) l'accordo prevede che il personale beneficiario della precedenza **non abbia potuto stipulare la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili:** ne consegue **che è applicabile il principio di cui all'art. 1 comma 3 del D.M. 82/2009 che recita " è altresì destinatario del decreto il personale che, nell'anno scolastico in corso, abbia rinunciato ad un contratto, nella provincia di appartenenza, per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi".**

**Infine per la valutazione del servizio prestato dal personale docente ed A.T.A. nelle attività progettuali, in mancanza di specifiche indicazioni nell'accordo, vale quanto previsto nell'ultimo periodo del punto 5 della c.m. 19212/2009.**

**Il Dirigente Generale**  
G. Patrizia Monterosso

**Il Direttore Generale**  
Guido Di Stefano